

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO N. 493-502/A

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10 del 2011 e alla
legge regionale n. 2 del 2016

Approvato dalla Prima Commissione nella seduta del 28 novembre 2018

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE N. 493

presentata dai Consiglieri regionali
PERU - PITTALIS - CAPPELLACCI - CONTU - FASOLINO - TEDDE - TOCCO - TUNIS -
ZEDDA Alessandra

il 27 febbraio 2018

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 10
(Disposizioni urgenti in materia di enti locali) e alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino
del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

PROPOSTA DI LEGGE N. 502

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - MELONI Valerio

il 5 aprile 2018

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di
enti locali) e alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna)

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

AGUS, Presidente - FASOLINO, Vice presidente - MELONI Giuseppe, Segretario - COINU - CONGIU - DERIU - FORMA - ORRÙ

Relazione di maggioranza

On.le LOTTO

pervenuta il 18 dicembre 2018

La città di Sassari si caratterizza per la presenza di un vasto territorio ove sono distribuite diverse borgate distanti tra loro e dalla città compatta con oggettiva difficoltà di relazioni tra le stesse e il Municipio. L'esigenza di avvicinare l'opera dell'amministrazione alle comunità appare sempre più attuale anche in considerazione dell'obiettivo di agevolare lo sviluppo delle comunità periferiche e arginare fenomeni di abbandono e spopolamento che iniziano a manifestarsi negli ultimi anni con grave danno per gli equilibri economici e sociali del territorio.

Il testo che arriva in aula propone di modificare e integrare le leggi di riforma degli enti locali, legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) e legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), per attribuire alle comunità che risiedono nelle borgate del territorio comunale di Sassari un ruolo di rappresentanza adeguato al contributo che possono fornire alla riforma stessa e al miglioramento delle relazioni delle popolazioni rurali con l'amministrazione.

L'attuale formulazione è stata esaminata e licenziata dalla Prima Commissione, su proposta dei relatori interni On.li Lotto e Peru, nominati ai sensi degli articoli 41 e 46 del regolamento interno, in seguito all'esame di due proposte di legge, la n. 493 e la n. 502, poi confluite in un testo unico approvato e per il quale il CAL ha espresso parere positivo. Preso atto del parere positivo del CAL la Prima Commissione in data 13 dicembre 2018 ha licenziato il testo.

L'istituzione della Municipalità della Nurra, rappresentativa di Tottubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz e Argentiera, è funzionale alla promozione della partecipazione alle decisioni del Consiglio comunale della città di Sassari costituendo il livello nel quale raccogliere le istanze dei cittadini, segnalare le criticità e operare il decentramento di funzioni comunali.

Relazione di minoranza

On.le PERU

pervenuta il 18 dicembre 2018

Il testo unificato licenziato dalla Prima Commissione permanente prevede l'istituzione della Municipalità della Nurra nell'ambito del Comune di Sassari.

L'istituzione di questa forma di decentramento comunale, in luogo dell'attuale circoscrizione, si rende opportuna al fine di valorizzare e dare una ancor più specifica fisionomia istituzionale a un ambito territoriale particolarmente caratterizzato dalla dislocazione delle singole frazioni e, dunque, dalla necessità di creare coesione mediante l'esercizio decentrato di alcune funzioni generalmente esercitate direttamente dal comune. In questo modo sarà più agevole perseguire una cura più attenta e diretta del territorio da parte dei residenti che meglio di chiunque altro ne conoscono le problematiche ma, soprattutto, le potenzialità. Infatti queste forme di decentramento, spesso sottovalutate e considerate solo come un doppione di istituzioni già esistenti, se bene amministrare costituiscono un tassello importante per la democrazia e tendono ad avvicinare i cittadini alle istituzioni.

L'istituzione della nuova forma di decentramento che assume il nome di municipalità è certamente un primo passo importante. A questo, tuttavia, devono seguire una serie di attività e di impegni che, anche mediante l'introduzione di efficaci norme regolamentari che la Costituzione riconosce direttamente agli enti locali, diano sempre maggior vigore alla nuova istituzione decentrata. In questo modo possono essere date valide risposte alle aspettative dei cittadini che nel territorio risiedono e alle attività economiche e produttive che nello stesso operano.

Dal punto di vista procedurale la Prima Commissione ha inserito le due proposte di legge all'ordine del giorno della seduta del 13 novembre 2018. Nella medesima seduta ha stabilito di procedere all'esame congiunto delle due proposte ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Regolamento interno. Nella seduta antimeridiana del 28 novembre 2018 la Commissione ha nominato quali Relatori interni, ai sensi degli articoli 41 e 46 del Regolamento interno, l'Onorevole Lotto e il sottoscritto al fine di redigere una ipotesi di testo unificato così valorizzando una disposizione regolamentare che, al fine di conseguire una logica di integrazione, consente di attribuire uno specifico ruolo ai proponenti che non fanno parte della Commissione di merito.

Nella seduta pomeridiana del 28 novembre 2018 la Commissione ha esaminato una ipotesi di testo unificato delle due proposte predisposto dai due Relatori interni e ne ha approvato i singoli articoli. Ha poi trasmesso il testo al Consiglio delle autonomie locali (CAL) per il parere obbligatorio.

Il CAL, il 5 dicembre 2018, ha espresso all'unanimità parere favorevole.

Nella seduta del 13 dicembre, infine, la Prima Commissione ha preso atto del parere favorevole del CAL e ha licenziato il testo per l'Aula nominando i due relatori interni relatori per l'Aula: relatore di maggioranza l'On. Lotto e relatore di minoranza il sottoscritto. Anche la Commissione ha licenziato il testo all'unanimità dei presenti confermando la condivisione che l'istituzione della nuova municipalità riscontra a tutti i livelli.

Rispetto alle due proposte presentate il testo unificato tende a modificare solo alcune parti delle leggi già esistenti in modo che sia l'istituzione della municipalità (che avverrà al momento delle prossime elezioni amministrative che riguardano il Comune di Sassari) che le modifiche alla legislazione già in vigore risultino temporalmente ben identificabili e e non si creino criticità interpretative nel passaggio dalla precedente alla nuova istituzione.

PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 6 dicembre 2018

In data 5 dicembre 2018 il Consiglio delle autonomie locali ha espresso all'unanimità parere positivo sul testo unificato delle proposte di legge n. 493-502 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (disposizioni urgenti in materia di enti locali) e alla legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 (Riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna)".

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10 del 2011 e alla legge regionale n. 2 del 2016

Art. 1

Municipalità della Nurra

1. Nel Comune di Sassari, dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Municipalità della Nurra rappresentativa delle frazioni di Tuttubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Bianca-reddu, Canaglia, Baratz, Argentiera.

2. Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), e al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), le parole "e una circoscrizione" sono rispettivamente sostituite con le parole "e la Municipalità della Nurra" e, nei medesimi commi, dopo la parola "Tottubella," sono rispettivamente aggiunte le parole "La Pedraia,".

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. L'applicazione della presente legge non determina nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 493

La presente proposta di legge integra e modifica la normativa Regionale in materia di organizzazione degli enti locali. In particolare, considerate le particolari problematiche sulla necessità di coniugare le esigenze del riordino del sistema delle autonomie locali e l'esigenza di assegnare un nucleo definito di competenze, espressione e sintesi delle comunità municipali, ai diversi enti territoriali. In questa cornice, sebbene siano state definite le Circostrizioni di decentramento, il disegno organizzativo della riforma sembra aver derubricato il necessario coinvolgimento delle frazioni di Sassari - con i relativi compiti e funzioni - al ruolo di meri spettatori delle decisioni prese dal Comune capoluogo. Con la presente proposta di legge si intende quindi innescare un nuovo processo virtuoso, espressione e sintesi delle diverse comunità municipali, con il riconoscimento del ruolo svolto dalle borgate del capoluogo turritano.

Si costituisce così la Municipalità rappresentativa di Tottubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari.

La municipalità sarà chiamata a dare una giusta e adeguata rappresentatività alle esigenze delle diverse frazioni, alcune distanti decine di chilometri da Sassari, demarcando così una propria specificità funzionale rispetto al ruolo del Consiglio comunale.

La municipalità avrà forma di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale. Potrà inoltre decidere direttamente su materie importanti per la vita dei cittadini, portando così nell'ambito del consiglio comunale le criticità inerenti i servizi di trasporto, le carenze in ambito di viabilità, le specificità culturali e storiche di ogni singola frazione.

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 502

La città di Sassari si caratterizza per la presenza di un vasto territorio ove sono distribuite diverse borgate distanti tra loro e dalla città compatta con oggettiva difficoltà di relazioni tra le stesse e il Municipio. L'esigenza di avvicinare l'opera dell'amministrazione alle comunità appare sempre più attuale anche in considerazione dell'obiettivo di agevolare lo sviluppo delle comunità periferiche e arginare fenomeni di abbandono e spopolamento che iniziano a manifestarsi negli ultimi anni con grave danno per gli equilibri economici e sociali del territorio.

Con la presente proposta di legge si propone di modificare e integrare le leggi di riforma degli enti locali, legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) e legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), per attribuire alle comunità che risiedono nelle borgate del territorio comunale di Sassari un ruolo di rappresentanza adeguato al contributo che possono fornire alla riforma stessa ed al miglioramento delle relazioni delle popolazioni rurali con l'amministrazione.

L'istituzione della Municipalità della Nurra, rappresentativa di Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz e Argentiera, è funzionale alla promozione della partecipazione alle decisioni del Consiglio comunale della città di Sassari costituendo il livello nel quale raccogliere le istanze dei cittadini, segnalare le criticità e operare il decentramento di funzioni comunali.

Con l'aggiornamento dello statuto comunale e l'approvazione del regolamento della municipalità verranno individuate funzioni e competenze nonché livelli di autonomia organizzativa.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 493

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011
(Riduzione dei costi)

Il comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), è sostituito dal seguente:

"1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modificazioni, sono soppresse, tranne la Municipalità di Pirri, nel Comune di Cagliari, la costituenda Municipalità rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari. Al presidente e ai componenti i consigli circoscrizionali è riconosciuto il solo gettone di presenza per le sole riunioni dell'assemblea. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016
(Decentramento e partecipazione)

Il comma 1 dell'articolo 23, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), che prevede il mantenimento della Municipalità di Pirri e della Municipalità rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Ar-

gentiera, nel Comune di Sassari, con funzioni e organizzazione disciplinate dagli statuti comunali."

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 502

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011
(Istituzione della municipalità della Nurra)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) è sostituito dal seguente:

"1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, sono soppresse, tranne la Municipalità di Pirri, nel Comune di Cagliari. È altresì istituita, nel Comune di Sassari, la Municipalità della Nurra, rappresentativa di Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera. Al presidente e ai componenti i consigli circoscrizionali è riconosciuto il solo gettone di presenza per le sole riunioni dell'assemblea. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016
(Decentramento e partecipazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede nel Comune di Cagliari il mantenimento della Municipalità di Pirri e nel Comune di Sassari l'istituzione della Municipalità della Nurra, rappresentativa

di Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, con funzioni e organizzazione disciplinate dagli statuti comunali."

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. L'applicazione della presente legge non determina nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).